

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Organizzazione del servizio
- Art. 3 - Determinazione di percorsi, fermate ed orari
- Art. 4 - Servizio pubblico di linea
- Art. 5 - Richiesta di fermata diversa da quella prossima al luogo di abitazione
- Art. 6 - Modifica ed introduzione di percorsi ed orari nel corso dell'anno scolastico
- Art. 7 - Domanda di ammissione al servizio
- Art. 8 - Rinuncia al servizio
- Art. 9 - Autobus di linea e trasporto con mezzo proprio
- Art. 10 - Quota di partecipazione al servizio
- Art. 11 - Dilazione, riduzione, esenzione dal pagamento del servizio
- Art. 12 - Gratuità del servizio
- Art. 13 - Responsabilità dei genitori degli alunni
- Art. 14 - Responsabilità dell'Amministrazione Comunale e comportamento degli autisti
- Art. 15 - Accompagnamento sui mezzi di trasporto
- Art. 16 - Comportamento degli alunni durante il trasporto
- Art. 17 - Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni
- Art. 18 - Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni
- Art. 19 - Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche
- Art. 20 - Dati personali e sensibili
- Art. 21 - Norma finale

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza; tale servizio è svolto dal Comune di Brisighella, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale di Brisighella, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado.

Il servizio viene erogato ai residenti del Comune di Brisighella; può essere erogato agli alunni residenti in altri comuni ma che frequentano le scuole del Comune, in presenza di apposita convenzione o specifici accordi con i rispettivi Comuni di residenza (D.M. 31.01.1997 ed art. 30 del D. Lgs. 267 / 2000).

Art. 2 - Organizzazione del servizio

L'Ufficio Istruzione del Comune di Brisighella organizza il servizio di trasporto scolastico, che può essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ove prestano servizio autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale, sia per mezzo di servizio dato in appalto ad una ditta esterna, sia con servizi di linea pubblica, o contemporaneamente per mezzo di tutte e tre le modalità.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero della pubblica Istruzione e dagli organismi scolastici, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

L'Amministrazione Comunale di Brisighella si riserva di non effettuare il servizio di trasporto scolastico qualora non venga raggiunto un congruo numero di iscritti, oppure le strade da percorrere non garantiscano condizioni di sicurezza.

Art. 3 - Determinazione di percorsi, fermate ed orari

I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati lungo strade comunali e provinciali prioritariamente in funzione delle linee esistenti, della residenza degli utenti, dei tempi di percorrenza, della capienza degli automezzi e del rispetto delle norme del Codice della Strada:

Il servizio di trasporto scolastico organizzato con mezzi comunali od in appalto viene effettuato per punti di raccolta, che saranno definiti di anno in anno in relazione al numero ed alla residenza degli utenti.

Gli orari sono legati alla condizione delle strade e ad eventuali imprevedibili inconvenienti.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari od urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio od altro) il normale servizio di trasporto scolastico può non essere assicurato, ovvero esserlo parzialmente in relazione alle condizioni oggettive.

La famiglia dovrà segnalare telefonicamente all'Ufficio Istruzione od all'autista l'assenza del minore, in particolare nei casi di fermate destinate, per motivi di sicurezza ed organizzativi, ad un solo bambino. Il servizio, in questi casi, sarà ripreso solo dopo la comunicazione telefonica dei genitori relativa alla presenza del minore.

Art. 4 - Servizio pubblico di linea

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado residenti nella vallata da San Martino in Gattara a Brisighella è istituito anche il servizio pubblico locale di linea; per esigenze organizzative l'Amministrazione Comunale valuterà eventuali inserimenti nel servizio di trasporto scolastico comunale.

Per il servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo affidato al servizio pubblico di linea le fermate sono di competenza della società che gestisce il trasporto pubblico e saranno collocate tenuto conto della situazione della viabilità e del traffico. L'utente dovrà adeguarsi alle fermate istituite.

I percorsi stabiliti dall'Azienda di trasporto sono definitivi ed eventuali modifiche, dovute a significative variazioni agli orari e alla viabilità, saranno richieste dall'Amministrazione Comunale all'Azienda stessa.

Art. 5 - Richiesta di fermata diversa da quella prossima al luogo di abitazione

I genitori degli alunni che utilizzano il trasporto comunale possono richiedere una fermata diversa da quella più prossima alla propria abitazione, inoltrando apposita richiesta scritta al Servizio Istruzione, che può accogliere la richiesta, salvo che la variazione di fermata non comporti disagi o modifiche sostanziali del percorso principale, e sia comunque conforme a quanto dettato dalle norme del Codice della Strada.

Art 6 - Modifica ed introduzione di percorsi ed orari nel corso dell'anno scolastico

E' facoltà dell'Ufficio Istruzione del Comune stabilire nuovi percorsi ed orari in base a necessità sopravvenute, non prevedibili ed urgenti.

Delle modifiche deve essere data immediata notizia alle famiglie interessate.

Art . 7 - Domanda di ammissione al servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Istruzione entro il 31 maggio dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione.

Il Dirigente del Servizio Istruzione ha la facoltà di decidere sull'accoglimento delle domande, adeguatamente motivate, presentate dopo il predetto termine.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di avere preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali riserve.

L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico si intende automaticamente rinnovata fino alla fine di ogni ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta presentata da parte della famiglia dell'alunno prima di tale scadenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non effettuare il servizio per gli utenti non in regola con i pagamenti; le posizioni sospese dovranno essere regolarizzate prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purchè non comportino modifiche sostanziali negli orari, itinerari e fermate stabilite.

Sono previste, per straordinarie esigenze di natura familiare, servizi anche temporanei di trasporto scolastico, comunque non inferiori ad un mese, solo qualora sia possibile inserire l'alunno in un percorso esistente, senza modificare nulla del piano trasporti in vigore; in questo caso verrà addebitata alla famiglia la quota mensile per i soli mesi di utilizzo del servizio.

Il servizio viene garantito per gli alunni iscritti nei plessi di rispettiva competenza territoriale.

Qualora il genitore decida di iscrivere il proprio figlio in un plesso scolastico alternativo, il servizio di trasporto scolastico verrà svolto soltanto se compatibile con le risorse tecniche e di personale a disposizione.

Art. 8 - Rinuncia al servizio

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare all'Ufficio Istruzione apposita rinuncia scritta.

Agli utenti che avranno comunicato la propria rinuncia entro il mese di settembre, non verrà addebitato alcun importo per l'anno scolastico successivo; per chi avrà comunicato la rinuncia entro il 31 dicembre verrà addebitato l'importo della prima rata; l'intero importo (due rate) verrà addebitato per la rinuncia comunicata successivamente al 31 dicembre, fatti salvi i casi di cambiamento di sede scolastica, emigrazione o cessazione della frequenza scolastica.

Il Dirigente del Servizio Istruzione del Comune di Brisighella concede l'esenzione dal pagamento della predetta quota di partecipazione nel caso in cui la rinuncia sia giustificata da adeguate motivazioni.

Art. 9 - Autobus di linea e trasporto con mezzo proprio

Nel caso in cui sia utilizzato, anche per un solo viaggio (andata o ritorno) l'autobus di linea o la linea ferroviaria, ove manchi la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico comunale, lo studente, purché frequenti la scuola dell'obbligo nel Comune di Brisighella (od in altri Comuni, previa apposita autorizzazione da parte del Comune di Brisighella), deve provvedere a fare l'abbonamento ed ha diritto, dietro presentazione delle ricevute dell'abbonamento entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, al rimborso della spesa sostenuta oltre alla quota stabilita per il servizio comunale.

In tal caso l'alunno non deve provvedere al pagamento della quota per l'eventuale servizio effettuato da scuolabus comunali.

Hanno altresì diritto al rimborso della spesa sostenuta gli alunni della scuola dell'obbligo, residenti nella zona dell'alta Samoggia, anche se frequentanti le scuole del Comune di Faenza.

Nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica, e dietro esplicito invito dell'Amministrazione Comunale, la famiglia effettui con il proprio mezzo il trasporto dell'alunno anche per un solo viaggio, con distanza dal punto di raccolta o dalla scuola superiore a 3 km., l'Amministrazione Comunale provvederà ad erogare una indennità chilometrica nella misura concordata (pari a circa 1/5 del costo della benzina), detraendo la quota di partecipazione al servizio di cui al successivo art. 10.

Le domande di alunni residenti ad una distanza inferiore a quella stabilita per gli aventi diritto al servizio, così come domande presentate dopo la scadenza dei termini, saranno accolte solo qualora non comportino deviazioni dal percorso stabilito per il trasporto degli alunni frequentanti le scuole del comune, o non richiedano l'istituzione di appositi nuovi percorsi.

Art. 10 - Quota di partecipazione al servizio

L'Amministrazione Comunale, conformemente alla normativa vigente, annualmente stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico, da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.

La tariffa viene così diversificata:

- tariffa intera;
- tariffa per due fratelli;
- tariffa per tre o più fratelli;
- tariffa maggiorata per gli alunni che abitano dentro un determinato raggio dalla scuola di competenza, ovvero 300 metri per le scuole dell'infanzia, 700 metri per le scuole elementari e 1.000 metri per le scuole medie. Nel caso di due o più fratelli, tale quota maggiorata è ridotta del 30%.

Tale tariffa comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.

Il versamento a favore del Comune va effettuato in due rate, tramite bollettini che saranno inviati alle famiglie degli alunni.

La prima rata corrisponde all'importo dovuto per il periodo settembre - dicembre, con emissione nel mese di novembre; la seconda rata corrisponde all'importo dovuto per il periodo gennaio - giugno, con emissione nel mese di aprile.

Agli utenti che utilizzano contemporaneamente il servizio di trasporto scolastico, effettuato con mezzi comunali o tramite linea pubblica, ed il servizio di prescuola - la cui richiesta dovrà essere documentata - sarà addebitata solamente la tariffa del trasporto.

Art. 11 - Dilazione, riduzione, esenzione dal pagamento del servizio

Le famiglie degli alunni che risultano in particolare condizione di disagio economico devono rivolgersi ai Servizi Sociali comunali entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le domande pervenute oltre tale data non saranno valutate, eccetto casi di immigrazione o di ingresso alla scuola durante l'anno scolastico, oppure di gravi situazioni di disagio socio-economico, attestate da specifica relazione dell'assistente sociale.

Art. 12 - Gratuità del servizio

Il servizio è gratuito per gli alunni portatori di handicap, sia che utilizzino lo scuolabus comunale o la linea pubblica. In questo caso il costo dell'abbonamento sarà a carico del Comune.

Art. 13 - Responsabilità dei genitori degli alunni

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo i punti di raccolta, percorso che verrà comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.

L'autista, durante il servizio, non deve lasciare lo scuolabus; non può pertanto aiutare gli alunni delle elementari e delle medie a salire o scendere dal mezzo, o per attraversare la strada, mentre per gli alunni della scuola dell'infanzia sussiste l'obbligo dell'accompagnatore.

La famiglia è tenuta ad accompagnare ed a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e discesa.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Al momento della richiesta di trasporto il genitore prende atto delle modalità di svolgimento del servizio mediante il presente regolamento e sottoscrive, se ne ravvede l'esigenza, una dichiarazione di responsabilità che autorizza la discesa del minore anche in assenza del genitore stesso; in mancanza di tale dichiarazione gli alunni, i cui genitori o chi per loro non siano presenti alla fermata e non siano rintracciabili, verranno condotti al termine del percorso presso l'Ufficio della Polizia Municipale o presso la caserma dei Carabinieri.

Art. 14 - Responsabilità dell'Amministrazione Comunale e comportamento degli autisti

L'Amministrazione Comunale è responsabile degli alunni trasportati esclusivamente dal momento della salita sui mezzi fino alla discesa dagli stessi alla fermata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus alla fermata od al plesso scolastico di riferimento.

Art. 15 - Accompagnamento sui mezzi di trasporto

L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico è garantito per gli alunni delle scuole per l'infanzia, ex art. 2 del D.M. 31.01.1997, e per gli alunni diversamente abili, tramite personale incaricato. Per questi ultimi l'Amministrazione Comunale provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica della effettiva necessità.

Tali utenti saranno condotti all'entrata principale dei plessi scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti, d'intesa con i vari uffici scolastici di competenza.

Art. 16 - Comportamento degli alunni durante il trasporto

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'autista e/o dall'accompagnatore, e precisamente:

- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia ;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi dal finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:

- appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
- gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
- stare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus;
- abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, nonché mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e / o dell'autista;
- tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e / o dell'autista;
- mangiare all'interno dello scuolabus.

Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà.

Nel caso in cui non sia possibile risalire al responsabile dei danni, la somma suddetta verrà ripartita tra tutti gli utenti trasportati al momento del danno, ad esclusione degli alunni della scuola dell'infanzia, in quanto sorvegliati durante il tragitto dall'addetto alla vigilanza.

E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate; gli autisti non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

Art. 17 - Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni

Gli autisti dello scuolabus sono responsabili dell'osservanza delle norme del presente Regolamento sul comportamento degli alunni, e devono provvedere al richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne violi il rispetto.

Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto al Servizio Istruzione, al fine che siano adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 18.

Il Servizio Istruzione deve in ogni caso avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Art. 18 - Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni

Qualora venga segnalato un comportamento scorretto da parte dell'alunno, il Dirigente del Servizio Istruzione, sentito il Dirigente dell'Istituto Scolastico a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) segnalazione alla famiglia;
- 3) sospensione dal servizio a tempo determinato, senza diritto al rimborso parziale della tariffa.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno sette giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà ed al soggetto che gestisce il trasporto, nonché trasmesso per conoscenza al Dirigente Scolastico interessato.

Art. 19 - Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per uscite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo / didattico.

Nei mesi estivi gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto degli alunni frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune od in collaborazione con privati.

Le tariffe per tali servizi sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Saranno soddisfatte le richieste dando priorità alle uscite didattiche sul territorio comunale e dei comuni limitrofi.

Le istituzioni scolastiche predisporranno all'inizio di ogni anno scolastico un piano di massima delle uscite didattiche, e lo invieranno all'Ufficio Istruzione che ne garantirà l'attuazione nei limiti sopra indicati.

Nella predisposizione della programmazione delle uscite dovrà essere riconosciuta priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei Piani dell'Offerta Formativa predisposti in collaborazione con l'Ente.

Il numero massimo di uscite ammesse è stabilito prima dell'inizio di ogni anno scolastico dall'Ufficio istruzione congiuntamente alla Direzione Didattica.

La richiesta di uscita didattica, o di conferma, dovrà pervenire al competente ufficio comunale almeno 10 giorni prima dell'uscita programmata.

La disponibilità del servizio di trasporto scolastico per ulteriori attività didattiche sarà valutata di volta in volta dal responsabile competente, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, ed in relazione all'importanza e / o urgenza dell'evento.

Le tariffe per tali servizi sono determinate dalla Amministrazione Comunale.

Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dal Comune sono gratuite.

In caso di situazioni di emergenza, che richiedano l'opera degli autisti nell'arco della mattinata per altre funzioni in ambito comunale, nonché per altri motivi oggettivi, le uscite potranno essere sospese; di tale sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 20 - Dati personali e sensibili

Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per esclusivi fini istituzionali, ed in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 21 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espressamente riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.